

ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO

NORMATIVE APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE TRASMITTENTI RADIOTELEVISIVE

PERIODO	NORMATIVE APPLICABILI
fino al 31/12/1995	<ul style="list-style-type: none"> • Le apparecchiature radio installate presso gli impianti radiotelevisivi debbono essere esclusivamente del tipo omologato come previsto dall'art. 319 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 (<i>Art. 21, comma 1, del DPR n. 255 del 27/03/1992</i>) oppure l'installazione di apparecchiature radio omologate ai sensi del Decreto 9 marzo 1994 n. 311. • Per gli impianti <u>già in servizio</u> di cui all'art. 32, comma 3, della Legge 223/90 (<i>Art. 21, comma 2, del DPR n. 255 del 27/03/1992</i>) è sufficiente una dichiarazione, con firma autenticata dell'esercente l'impianto, da cui risultino: <ul style="list-style-type: none"> a) la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle comunicazioni; b) l'idoneità all'impiego; c) l'assenza di disturbi ai servizi di telecomunicazione.
dal 01/01/1996 al 07/04/2000	<ul style="list-style-type: none"> • E' ammessa la prima installazione di apparecchiature radio omologate ai sensi del Decreto 9 marzo 1994 n. 311 (<i>Rif. DPR n. 591/95</i>) con l'indicazione degli estremi dell'omologazione + marcatura CE (<i>rispetto dei requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica ai sensi D. Lgs. n. 615/96 e rispetto dei requisiti di protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona ai sensi D. Lgs. n. 626/96</i>).
dal 08/04/2000 al 07/04/2001	<ul style="list-style-type: none"> • E' sempre ammessa la prima installazione di apparecchiature radio omologate ai sensi del Decreto 9 marzo 1994 n. 311 con l'indicazione degli estremi dell'omologazione + marcatura CE (<i>rispetto dei requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica ai sensi D. Lgs. n. 615/96 e rispetto dei requisiti di protezione della salute e della sicurezza dell'utente o di qualsiasi altra persona ai sensi D. Lgs. n. 626/96</i>) (<i>art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 269/01</i>) oppure è ammissibile il successivo caso.
dal 08/04/2001	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli apparati radio installati per la prima volta dopo tale data debbono essere marcati CE (Direttiva 99/05/CE) e corredati, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 269/01 di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dichiarazione di Conformità ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva 99/05/CE; 2. modalità di installazione nonché le informazioni sull'uso cui l'apparecchiatura è destinata; 3. di simbolo di ALERT che evidenzia quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. <u>identificazione</u> degli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata; 3.2. <u>informazioni</u> di eventuali restrizioni o limitazioni imposte dal Ministero delle Comunicazioni a seguito di notifica effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 269/01; 3.3. <u>informazioni</u> di richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura. • Tutte le apparecchiature trasmettenti radiotelevisive debbono essere marcate come segue: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se le prove sono state fatte <u>dal fabbricante</u> sulla base di norme armonizzate EN... CE Ⓢ ➤ Se le prove sono state fatte <u>per conto del fabbricante</u> da un organismo notificato CE 0168 Ⓢ

